Comune di Fiumicello Villa Vicentina

-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 22 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

L'anno **2026**, il giorno **09** del mese di **Luglio** alle ore **20:00** nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dijust Alessandro	Presidente del Consiglio	Presente
Luongo Fabio	Consigliere	Presente
Furlan Glenda	Consigliere	Presente
Marega Enrico	Consigliere	Presente
Tavagna Federica	Consigliere	Presente
Ustulin Marco	Consigliere	Presente
Tentor Martina	Consigliere	Presente
Sossi Sara	Consigliere	Presente
Comar Rita	Consigliere	Assente
Morandini Elena	Consigliere	Presente
Stabile Giorgio	Consigliere	Presente
Paro Francesco	Consigliere	Presente
Montanari Alice	Consigliere	Presente
Mattiussi Franco	Consigliere	Presente
Listuzzi Valentina	Consigliere	Presente
Dreassi Lisa	Consigliere	Presente
De Leonardis Gabriele	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Lenardi Dott. Francesco.
È presente in aula l'Assessora esterna Eva Sfiligoi

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Dijust Alessandro nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con provvedimento del Commissario n. 88 del 21 aprile 2018 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e succ. mod.;
- con la legge 160/2019, articolo 1, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

VISTI:

• il comma 683 del citato art.1 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano di finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, […];

• l'art. 1, comma 169, della L 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

• l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 677, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026 che così recita: "i comuni…, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

CONSIDERATO che:

• il gettito della Tari è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

• il comma 651 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

• il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

• il citato regolamento per la disciplina della TARI comprende la classificazione dei locali e delle aree ai fini della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF rubricata "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029";

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VISTO, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, rubricato "Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente, corredato da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente che per Ia Regione Friuli Venezia Giulia è l'AUSIR (Autorità. Unica Servizio Idrico e Rifiuti);

- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- I'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 397/2025/R/RIF prevede altresì che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso dall'AUSIR, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2026 secondo il nuovo metodo MTR-3, di cui alla delibera n. 397/2025/R/RIF, che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario 2026-2029 del servizio integrato dei Rifiuti Urbani (PEF), comprensivi dei costi del gestore NET spa e del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, come validato da AUSIR, nelle more dell'approvazione di ARERA;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 30.2 della citata delibera 397/2025/R/RIF, l'Assemblea regionale d'Ambito di AUSIR ha assunto la deliberazione n. 26 del 30 giugno 2026 rubricata "Validazione dei

piani economico-finanziari 2026-2029 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif e s.m.i. – Bacino di gestione di NET S.p.A", acquisito agli atti di questa Amministrazione;

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario, comprensivo dei costi del gestore NET Spa e del Comune, è pari ad Euro 902.579,73 IVA inclusa (al netto del contributo MIUR pari ad euro 4.381,27 relativo al costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche ex art. 33 bis del D.L. 248/2007) ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:

COSTI FISSI euro 216.930,98 (24,03%)

COSTI VARIABILI euro 685.648,75 (75,97%)

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504;

RICHIAMATA la norma dell'art. 10 commi 18 e 19 della L.R. 14 del 30.03.2018 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), che a decorrere dal periodo d'imposta 2019 fissa l'aliquota del tributo nella misura pari al 4% per tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, il quale dispone che per le annualità 2021 e successive il tributo TEFA venga versato dai contribuenti direttamente alla Regione utilizzando l'apposito codice tributo istituito con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

VISTA la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate con la rata di saldo le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la deliberazione ARERA n. 133/2025, che ha fissato in 6 euro a utenza la nuova componente perequativa UR3, necessaria a garantire la copertura del bonus sociale rifiuti, che si applica dall'anno 2025 a favore degli utenti domestici il cui nucleo familiare ha un Isee per l'anno 2026 non superiore a 9.796 euro, elevato a 20 mila euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, e che consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva;

DATO ATTO:

CHE, sulla base del Piano Economico e Finanziario trasmesso dall'AUSIR e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura dei costi del servizio per l'anno 2026, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CHE detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di criteri razionali;

CHE, conseguentemente, tali costi sono stati suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della ripartizione di gettito rilevato nel 2025, rispettivamente alle seguenti percentuali:
• utenze domestiche: 84,55%;
• utenze non domestiche: 15,45%;

CHE i dati sopra evidenziati necessari per la quantificazione delle tariffe sono stati inseriti nel simulatore del data base di gestione e che conseguentemente la quadripartizione dei costi è così determinata:

Quota fissa utenze domestiche	Euro	183.418,72
Quota variabile utenze domestiche	Euro	579.727,33
Quota fissa utenze non domestiche	Euro	33.512,26
Quota variabile utenze non domestiche	Euro	105.921,42
TOTALE	Euro	902.579,73

DATO ATTO che il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 prevede, per il calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei seguenti coefficienti:

Parte fissa della tariffa per utenze domestiche	Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
Parte variabile della tariffa per utenze domestiche	Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
Parte fissa della tariffa per non utenze domestiche	Kc - coefficiente potenziale di produzione
Parte variabile della tariffa per utenze non domestiche	Kd - coefficiente di produzione Kg/mq anno

PRESO ATTO che:

- il coefficiente Ka e previsto in misura fissa, mentre per i coefficienti Kb, Kc e Kd sono previsti dei range di applicazione, così come stabilito dal comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che: nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzati per il calcolo delle tariffe 2026 sono quelli riportati nelle seguenti tabelle:

Ka — Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare	
Numero componenti del nucleo familiare	Coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30
Kb - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche	

Numero componenti del nucleo familiare		Coefficienti applicati
1		0,89
2		1,68
3		2,11
4		2,48
5		3,19
6 o più		3,74
Cat.	**Kc** - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche	**Kd** - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
1	0,46	3,77
2	0,44	3,63
3	0,74	6,09
4	0,80	6,56
5	0,55	4,50
6	0,41	3,38
7	1,20	9,85
8	1,19	9,70
9	1,20	9,84
10	1,28	10,57
11	1,28	10,54
12	0,66	5,40
13	1,19	9,78
14	1,33	10,90
15	0,72	5,90
16	1,58	12,91
17	0,98	8,06
18	0,82	6,76
19	0,98	8,06
20	0,55	4,54
21	0,72	5,85
22	4,46	36,54
23	3,88	31,82
24	3,17	25,95
25	2,22	18,21
26	2,23	18,27
27	5,74	47,01
28	2,26	18,59
29	4,20	34,44
30	1,51	12,41

VERIFICATO che, le tariffe della TARI per le utenze domestiche - calcolate sulla base del Piano economico e finanziario di cui sopra trasmesso da AUSIR, delle banche dati dei contribuenti e finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio per l'anno 2026 in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - vengono determinate come da tabella seguente:

Nucleo familiare (Nr. Componenti)	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,411	103,78

2	0,483	195,90
3	0,539	246,04
4	0,586	289,18
5	0,632	371,97
6	0,668	436,11

VISTE le tariffe della TARI riportate nella sotto indicata tabella per le utenze non domestiche, determinate sulla base del Piano economico e finanziario di cui sopra trasmesso da AUSIR, e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio per l'anno 2026 in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,212	0,671
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,201	0,645
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,341	1,083
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,368	1,167
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,254	0,799
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,188	0,602
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,554	1,752
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,548	1,725
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,554	1,750
10	OSPEDALI	0,593	1,880
11	UFFICI E AGENZIE	0,593	1,874
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSONALI	0,305	0,960
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,548	1,739
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,615	1,938
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,332	1,050
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,729	2,295
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,453	1,433

18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,378	1,202
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,453	1,433
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE*	0,254	0,807
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,330	1,040
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,056	6,498
23	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE	1,791	5,660
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,462	4,616
25	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,025	3,238
26	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,031	3,249
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,647	8,361
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,044	3,306
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1,938	6,125
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,696	2,208

*per la parte degli edifici quali mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RICHIAMATI:

- il comma 688, dell'art. 1, della legge n. 147/2013 ed il comma 2, dell'art. 44, del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui Rifiuti, i quali stabiliscono che il versamento della tassa è dovuto, nel numero di rate ed alle scadenze stabilite dalla deliberazione con cui il Consiglio approva le tariffe;
- il comma 15 ter dell'art. 13, del D.L. n. 201/20211, convertito in L. n. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, il quale tra l'altro stabilisce che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO di individuare le scadenze di versamento e le modalità di versamento della TARI per l'anno 2026 confermando quanto previsto con delibera consiliare n. 11 del 28/04/2026;

ATTESO pertanto di stabilire che il versamento della TARI 2026 debba avvenire in tre rate, di cui due in acconto ed una in saldo, alle scadenze di seguito indicate:

I RATA TARI 2026 (acconto) con scadenza 31 luglio 2026;

II RATA TARI 2026 (acconto) con scadenza 31 ottobre 2026;

III RATA TARI 2026 (saldo) con scadenza 16 dicembre 2026;

RITENUTO altresì di specificare che l'acconto, in due rate del medesimo importo pari al 60% del dovuto, è calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2025, mentre il saldo a conguaglio è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2026, tenendo conto degli importi dovuti in sede di acconto;

RITENUTO di confermare, quale metodo di pagamento della TARI 2026, il modello F24 in quanto strumento senza spese aggiuntive e comodo per il debitore, perché utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario o postale, oltre che per via telematica;

VISTI:

• l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

•il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

• il regolamento comunale che disciplina la TARI;

• le delibere ARERA n. 397/2025/R/RIF e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna;

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi Associato e dal Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Paro Francesco e Montanari Alice) e n. 4 astenuti (Mattiussi Franco, Listuzzi Valentina, Dreassi Lisa e De Leonardis Gabriele), su n. 16 presenti e n. 16 votanti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. **DI DETERMINARE** per l'anno 2026 - in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, della delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF (MTR-3) e successive modifiche e integrazioni, sulla base del PEF in allegato validato da AUSIR con delibera assembleare n. 26 del 30/06/2026 ed acquisito agli atti, sulla base delle banche dati dei contribuenti - le seguenti tariffe della TARI:

A) Utenze domestiche

Nucleo Familiare (Nr. Componenti)	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,411	103,78

2	0,483	195,90
3	0,539	246,04
4	0,586	289,18
5	0,632	371,97
6	0,668	436,11

B) Utenze non domestiche

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,212	0,671
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,201	0,645
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,341	1,083
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,368	1,167
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,254	0,799
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,188	0,602
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,554	1,752
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,548	1,725
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,554	1,750
10	OSPEDALI	0,593	1,880
11	UFFICI E AGENZIE	0,593	1,874
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSONALI	0,305	0,960
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,548	1,739
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,615	1,938
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,332	1,050
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,729	2,295
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,453	1,433
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,378	1,202

19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,453	1,433
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE*	0,254	0,807
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,330	1,040
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,056	6,498
23	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE	1,791	5,660
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,462	4,616
25	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,025	3,238
26	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,031	3,249
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,647	8,361
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,044	3,306
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1,938	6,125
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,696	2,208

*per la parte degli edifici quali mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

2. **DI DARE ATTO** che si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla Tari e che questo viene versato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, dai contribuenti direttamente alla Regione utilizzando l'apposito codice tributo istituito con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

3. **DI DARE ATTO** che si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani di cui alle deliberazioni ARERA n.386/2023/R/RIF e n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 e successive modifiche e integrazioni;

4. **DI STABILIRE**, confermando quanto previsto con delibera consiliare n. 11 del 28/04/2026, che il versamento della TARI 2026 avvenga in tre rate e alle seguenti scadenze:

I RATA TARI 2026 (acconto) con scadenza 31 luglio 2026;

II RATA TARI 2026 (acconto) con scadenza 31 ottobre 2026;

III RATA TARI 2026 (saldo) con scadenza 16 dicembre 2026;

5. **DI SPECIFICARE** che l'acconto, in due rate del medesimo importo pari al 60% del dovuto, è calcolato sulle tariffe approvate per l'anno 2025, mentre il saldo a conguaglio è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2026, tenendo conto dell'importo dovuto in sede di acconto;

6. **DI STABILIRE**, per le motivazioni indicate in narrativa, che il versamento della TARI venga effettuato a mezzo F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, pagabile presso qualsiasi sportello bancario o postale o per via telematica;

7. **DI DEMANDARE** al Servizio Tributi il compito di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità

previste dalla vigente legislazione;

8. **DI DEMANDARE** al Servizio Tributi il compito di trasmettere la presente deliberazione all'AUSIR.

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Paro Francesco e Montanari Alice) e n. 4 astenuti (Mattiussi Franco, Listuzzi Valentina, Dreassi Lisa e De Leonardis Gabriele), su n. 16 presenti e n. 16 votanti espressi in forma palese

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 01 luglio 2026

Il Responsabile
F.TO MILENA SABBADINI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 03 luglio 2026

Il Responsabile
F.TO FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente	Il Segretario
F.to Dijust Alessandro	F.to Lenardi Dott. Francesco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 14/07/2026 al 28/07/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 14/07/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Alberto Comand

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2026, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 09/07/2026

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Alberto Comand

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 14/07/2026

Il Responsabile
Dott. Alberto Comand